



COMUNE DI GALLIPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
URBANI (C.C.R.)**



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Finalità

1. Il presente Regolamento individua i criteri e le misure da adottare per un ordinato e corretto utilizzo del Centro comunale di Raccolta rifiuti urbani (C.C.R.), disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche apportate dal decreto legislativo 116/2020.
2. La gestione dei C.C.R. è attività di pubblico interesse, deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente mediante controlli efficaci.
3. La ***“nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche”*** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 febbraio 2021 protocollo n. 10249, afferma che la definizione di rifiuto urbano è stata modificata al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. In particolare, precisa che *“i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Si specifica, inoltre, che tali rifiuti si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.”* I rifiuti da costruzione e demolizione, invece, comprendono anche i rifiuti derivanti da attività secondarie da piccole attività di costruzione, manutenzione e demolizione fai da te generati dal privato cittadino. Tali rifiuti potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali.

Art.2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - c) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;



- d) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative di settore o da specifiche assimilazioni definite in appositi regolamenti comunali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- e) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
- f) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- g) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- h) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
- i) **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- j) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche". Nuove modifiche apportate dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legislativo 03 settembre 2020, n. 116:
- a) **rifiuto non pericoloso:** rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs 152/2006;
- b) **rifiuti urbani:**
- I. rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - II. rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
 - III. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - IV. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



V. rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

VI. rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

La norma precisa che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

- c) **rifiuti da costruzione e demolizione:** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- d) **rifiuti organici:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- e) **rifiuti alimentari:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- f) **recupero di materia:** qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- g) **riempimento:** qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- h) **deposito temporaneo prima della raccolta:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;
- i) **regime di responsabilità estesa:** le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;



- j) **compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- k) **compostaggio**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

2. Per le definizioni non riportate nel presente documento si fa diretto rimando alla normativa vigente in materia.

Art.3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m. e i.
2. La realizzazione del Centro di Raccolta conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
3. A norma del punto 3 dell'allegato I al D.M. 08/04/2008, il Centro di Raccolta deve essere strutturato prevedendo:
 - a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scar-rabili/ contenitori / platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente;
 - b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali in un pozzetto di raccolta a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore dovrà avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore. Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.



Art.4 – Controllo del Centro di Raccolta ed atti Amministrativi in possesso

1. Il gestore è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
2. È facoltà del Gestore individuare una figura tecnica che possa assumerne il ruolo di responsabile tecnico per la gestione del CCR. L'eventuale individuazione della figura innanzi specificata comporta l'obbligo di comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Direttore Esecutivo del Contratto di I e II livello.
3. Il Gestore è tenuto al rispetto delle autorizzazioni amministrative in possesso del CCR ed in particolare a quelle contenute nelle Determine e/o autorizzazioni eventualmente rilasciate ai sensi dell'art. 15, comma 6 del R.R. n. 26/2013.
4. Ogni modifica strutturale e/o impiantistica del CCR dovrà, ove ritenuto opportuno e dovuto, integrare la Segnalazione Certificata per l'Agibilità già in possesso della struttura e comunque preventivamente concordata con l'amministrazione.

Art.5 – Utenze ammesse al conferimento

Sono autorizzati ad accedere e conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- a) **le persone fisiche iscritte al ruolo della tassa rifiuti solidi urbani**, residenti, proprietari di case di villeggiatura, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel territorio comunale;
- b) **le persone giuridiche**, quali imprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi con sede nel Comune o con cantiere temporaneo nel Comune, iscritte al ruolo della tassa rifiuti solidi urbani del Comune di Lizzanello a condizione che sia stato istituito dal Comune medesimo, un criterio di assimilazione ai rifiuti urbani;
- c) **il gestore del servizio pubblico di raccolta** dei rifiuti urbani.

Con l'eliminazione del termine "assimilazione" in tutto il Dlgs 152/2006, la soppressione della lett. g) dell'art. 198 e la nuova disposizione introdotta dal comma 2-bis dell'art. 198, è sottratta per legge ai Comuni la possibilità di assimilare. Dunque:

- a) Le **utenze non domestiche** possono conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi ed inoltre devono essere escluse dalla corresponsione



della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Si rimanda all'art. 10 del presente Regolamento.

Art.6 – Rifiuti conferibili

Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 08.04.2008 per come modificato con D.M. 13.05.2009 e come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 116/2020:

	Descrizione	Codice EER
1	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
2	imballaggi in carta e cartone	15 01 01

3	imballaggi in plastica	15 01 02
4	imballaggi in legno	15 01 03
5	imballaggi in metallo	15 01 04
6	imballaggi in materiali compositi	15 01 05
7	imballaggi in materiali misti	15 01 06
8	imballaggi in vetro	15 01 07
9	imballaggi in materia tessile	15 01 09
10	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
11	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
12	filtri olio	16 01 07*
13	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
14	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05
15	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
16	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04



COMUNE DI GALLIPOLI

17	rifiuti di carta e cartone	20 01 01
18	rifiuti in vetro	20 01 02
19	frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
20	abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
21	solventi	20 01 13*
22	acidi	20 01 14*
23	sostanze alcaline	20 01 15*
24	prodotti fotochimici	20 01 17*
25	pesticidi	20 01 19*
26	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*
27	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
28	oli e grassi commestibili	20 01 25

29	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
30	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
31	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
32	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
33	farmaci	20 01 31* e 20 01 32
34	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
35	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
36	rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
37	rifiuti plastici	20 01 39
38	rifiuti metallici	20 01 40
39	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
40	sfalci e potature	20 02 01
41	terra e roccia	20 02 02
42	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
43	ingombranti	20 03 07
44	cartucce toner esaurite	20 03 99



45	rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	
45-bis	altre frazioni non specificate se avviate a riciclaggio	20 01 99
45-ter	residui della pulizia stradale se avviate a recupero	20 03 03
45-quar-ter	rifiuti urbani non differenziati	20 03 01

1. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice EER indica la natura pericolosa del rifiuto.
2. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
3. I rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche dovranno essere accompagnati da una scheda di conferimento, così come prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi allegato 1a), debitamente compilata e consegnata al gestore del Centro di Raccolta. Inoltre, i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, possono essere conferiti previa dimostrazione che siano stati avviate al recupero, come previsto dal D.Lgs 116/2020.
4. L'elenco dei rifiuti conferibili ex Legge non ne dispone automaticamente il possibile conferimento. L'elenco dei rifiuti ammissibili dovrà essere definito puntualmente con apposita Determina dell'Ufficio Tecnico oppure con Deliberazione della Giunta. Detto elenco sarà prodotto tenendo conto anche della potenzialità del Centro determinabile con l'ausilio del Gestore, il quale fornirà, in fase di esercizio, il supporto necessario.
5. Successivamente sarà valutata la sussistenza delle condizioni operative di ammissibilità di detti codici, determinabili con il Gestore in funzione dell'operatività logistica e delle geometrie del CCR e delle reali necessità dei cittadini.

Art.7 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di stoccaggio

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta valutata successivamente con il gestore del servizio medesimo.
2. Le utenze domestiche possono conferire piccole quantità:



- di inerti provenienti da ristrutturazione domestiche non superiori a 1,00 mc.
 - di rifiuti ingombranti in quantità non eccedenti i tre pezzi o comunque non eccedenti 2,00 mc.
 - dei rifiuti sopra riportati non potranno essere superati il limite massimo di tre conferimenti annui.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti.
 4. I rifiuti relativi a sfalci e potature devono essere conferiti, per il solo svuotamento, in appositi contenitori.

In riferimento ai limiti sopra riportati, si ribadisce che deve intendersi confermato il limite di peso fissato dalla Normativa, pari a 30 kg, oltre il quale risulta indispensabile l'iscrizione all'Albo gestori Ambientali per il regolare trasporto dei rifiuti.

Art.8 – Pesatura dei rifiuti

1. L'utente prima del conferimento è tenuto a pesare i rifiuti e a indicare la tipologia della frazione merceologica da conferire attraverso il sistema informatico installato all'interno del CCR oppure per il tramite dell'addetto al CCR.
2. L'utilizzo di un badge (ovvero della tessera sanitaria) provvederà alla registrazione e procederà all'individuazione delle varie tipologie di materiali da conferire.
3. Ciascun utente potrà registrandosi al sito, accedere alla propria area personale nella quale visualizzerà il proprio estratto conto ambientale, ossia il numero di conferimenti effettuati delle diverse frazioni di rifiuti, nonché il numero di conferimenti effettuati presso il CCR.

Art.9 – Orario di apertura

1. Gli orari e il calendario di apertura saranno quelli indicati presso il CCR e sul sito Gestore, suscettibili delle variazioni determinate nel corso della Gestione.
2. Gli orari di apertura potranno essere eventualmente variati in accordo con l'Amministrazione Comunale e comunque nel rispetto degli impegni assunti in fase di gara e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.
3. Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura salvo che per gli operati addetti al servizio di Igiene Urbana.



Art.10 – Accesso dei soggetti conferenti

I rifiuti conferibili presso i centri di raccolta sono solo i rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato I al D.M. 8 aprile 2008 (così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009), conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche o non domestiche.

1. L'accesso al centro di raccolta comunale per le utenze domestiche avverrà attraverso il passaggio della tessera sanitaria sulla colonnina di riferimento o tramite delega del contribuente e copia della carta d'identità dello stesso.
2. L'accesso al centro di raccolta comunale per le utenze non domestiche avverrà attraverso il passaggio di un tesserino sulla colonnina di riferimento o tramite delega del proprietario dell'attività e copia della carta d'identità dello stesso.
3. L'accesso con automezzi all'interno del centro di raccolta sarà in genere consentito ad un massimo di 1 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento ed un più tranquillo e sicuro controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori ne ravvisino la necessità, sarà loro facoltà impedire o consentire l'accesso ad un numero diverso di veicoli rispetto a quello stabilito.
4. Ogni utente (utenza domestica e utenza non domestica), prima del conferimento dovrà procedere alla pesatura dei rifiuti mediante il sistema informatico di cui il centro è dotato.
5. I rifiuti derivanti da piccole attività di costruzione, manutenzione e demolizione generati dal privato cittadino sono considerati conferibili al Centro di Raccolta. In particolare, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DdT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, e il luogo di destinazione.

Si rimanda all'art. 1, comma 3, del presente regolamento in cui è chiarita la definizione di rifiuto urbano.

Art.11 – Modalità di conferimento e deposito

1. Il conferimento diretto dovrà svolgersi secondo le indicazioni del personale di controllo e delle segnaletiche presenti all'interno del centro di raccolta. Il deposito dei materiali differenziati dovrà avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili e/o contenitori a tenuta presenti nel centro di raccolta.



2. Qualora gli utenti si avvalgano di un veicolo commerciale per effettuare il trasporto di rifiuti ingombranti dovranno compilare una *delega di attestazione* della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta, su modello approvato dall'organo competente del Comune, da consegnare al personale addetto al controllo del Centro di Raccolta. Il gestore dovrà predisporre apposita *delega di attestazione* in modo che la stessa possa essere assentita dal dirigente di settore e dal DEC del comune.

I moduli di attestazione della provenienza del rifiuto saranno reperibili presso:

- il centro raccolta;
 - gli uffici del gestore;
 - sul sito del Gestore.
3. Il conferimento potrà essere fatto esclusivamente per frazioni merceologiche omogenee, ed in modo da consentire al Gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
 4. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
 5. I rifiuti per la raccolta RUP e RAEE devono essere depositati in serbatoi/contenitori posizionati all'interno del container scarrabile (CAM-RR).
 6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
 7. È facoltà del Gestore inibire il conferimento in condizioni di raggiungimento dei limiti massimi di capienza dovuti a condizioni imprevedibili e/o cause di forza maggiore, quali anche la chiusura degli impianti di conferimento finale.
 8. Riguardo ai tempi di giacenza del rifiuto si rimanda alle disposizioni di cui al D.M. 05/04/2008 e s.m.e.i.

Art.12 – Modalità di conferimento per frazioni particolari

1. Il gestore dovrà aver cura nel rispettare le procedure di conferimento eventualmente determinate nel corso della gestione da parte dei consorzi di settore senza ulteriore aggravio economico.



2. In particolare, con riguardo alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro come previsto dall'Accordo ANCI-CoReVe, sono previste delle raccomandazioni operative di seguito riportate:
 - a) Evitare l'utilizzo di normali autocompattatori, non specificatamente progettati e collaudati per la raccolta del vetro, che possono creare una frazione "fine", cioè di frammenti di vetro inferiori a 10mm che determinano grandi perdite di materiale non più recuperabile, compromettendo il riciclo del vetro e la qualità del materiale raccolto.
 - b) Per il carico degli automezzi inviati da CoReVe è necessario l'utilizzo di una pala meccanica.
 - c) È consigliato di ridurre al minimo la movimentazione dei rifiuti di imballaggio in vetro. È ammesso l'utilizzo di mezzi "scarrabili" solo se sono scaricabili senza l'utilizzo di ragni, polipi e simili.

Art.13 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art.14 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i corrispettivi da parte dei Consorzi di Filiera.
4. Per i rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi Allegato 1b), debitamente compilata.



Art.15 - Gestione delle acque meteoriche

In riferimento all'autorizzazione n°876 del 26/05/2023, la stessa risulta vigente per anni quattro dalla data di esecutività del provvedimento, il Sindaco pro tempore del Comune Gallipoli è autorizzato a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, le acque meteoriche provenienti dall'impianto di trattamento, secondo le disposizioni riportate nelle D.D. richiamata per le quali il Gestore è chiamato al rispetto delle seguenti regole:

- a scaricare, sul suolo, le acque meteoriche di prima pioggia, mediante irrigazione aree a verde di pertinenza dell'ecocentro;
 - a scaricare, nei primi strati superficiali del sottosuolo, le acque meteoriche di seconda pioggia, mediante subirrigazione, dell'area a verde esterna all'ecocentro di proprietà comunale; alle seguenti condizioni e prescrizioni:
1. effettuare il trattamento di depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 2. rispettare, per lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, i limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In caso di riutilizzo rispettare, per le acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne i limiti del DM n. 185/2003 di cui all'art. 2 comma 2 del R.R. n. 26/2013;
 3. osservare il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 4. mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 5. eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 6. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 7. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 8. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione egli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del



già menzionato articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

9. richiedere all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 18, primo comma, del R.R. n. 26/2013, il rinnovo dell’autorizzazione almeno un anno prima della scadenza (quattro anni dalla data di esecutività).

TITOLO II – OBBLIGHI DEL GESTORE E DELLE UTENZE AMMESSE

Art. 17 – Responsabilità del gestore o di suoi preposti

1. Il gestore preposto è responsabile delle attività svolte all’interno del centro, della tenuta degli atti tecnico/amministrativi, secondo le disposizioni legislative vigenti e di quanto specificato nel presente Regolamento.
2. Il coordinatore operativo è tenuto al corretto funzionamento del centro di raccolta, coordinando le attività di conferimento/raccolta da parte delle utenze e quelle di raccolta per il trasporto agli impianti di smaltimento/recupero.
3. Ove presente, nel rispetto di quanto disposto nell’art. 4 comma 2 del presente Regolamento, il Responsabile tecnico operativo verifica il rispetto della determina autorizzativa e di gestione tecnico amministrativa del CCR disposta dal seguente regolamento.
4. Curare l’apertura e la chiusura dei CCR negli orari prestabiliti, rimanendo costantemente presente durante gli orari d’apertura.
5. Fornire alle utenze che accedono al CCR tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti, nonché assistere l’utente nelle operazioni di conferimento, qualora ciò si renda necessaria o utile.
6. Accertare l’identità dell’utente.
7. Effettuare un accurato controllo documentale e visivo delle quantità e qualità dei rifiuti conferiti.
8. Provvedere alla compilazione e tenuta del registro carico/scarico previsto dall’art.190 del D. Lgs 116/2020 e dei FIR a recupero /smaltimento in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco rifiuti. Sono escluse dagli obblighi dell’articolo 190 del D.Lgs 116/2020 limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello



scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

9. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Provvedere all'acquisizione e tenuta dei documenti di trasporto dei rifiuti avviati dal centro di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento di destino, previa verifica che l'impianto di destinazione sia autorizzato al conferimento dei rifiuti in oggetto.
10. Adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, al fine di predisporre il quadro complessivo dei rifiuti che transitano per il centro di raccolta.
11. Provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento della pulizia delle aree, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico sanitarie. Le operazioni di pulizia saranno effettuate dal personale preposto alla vigilanza del CCR.
12. Sorvegliare affinché' siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel CCR.
13. Comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni eventuale disfunzione, inefficienza e guasto dovesse verificarsi, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi, per richiedere l'intervento di addetti e/o l'autorizzazione ad intervenire direttamente. In caso di interruzione o riduzione del servizio, dovrà essere data massima informazione alle utenze.
14. Verificare che i contenitori siano correttamente riempiti e provvedere ad organizzare razionalmente la loro movimentazione per l'avvio agli impianti di destinazione.
15. Verificare, ad inizio e fine turno lavorativo, che nei contenitori siano stati conferiti solo rifiuti conformi ai codici E.E.R. ed eventualmente allontanare e segnalare i rifiuti non conformi.
16. Verificare che le manovre di riempimento vengano effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza evitando infortuni alle persone e fuoriuscita di materiali nell'ambiente; durante queste operazioni, l'eventuale materiale fuoriuscito dovrà essere raccolto e conferito nel cassone a cura del conferitore.
17. Vigilare affinché' non vengano adottati da parte dell'utenza comportamenti scorretti e violazioni di norma.



18. Richiamare e diffidare l'utente che contravvenga agli obblighi del presente regolamento, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedere l'intervento della polizia municipale. Gli eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti dovranno essere segnalati agli uffici preposti, registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili.
19. Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne al centro di raccolta, il personale è tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e allo spostamento degli stessi negli specifici contenitori e a riferire alla polizia municipale i nominativi degli eventuali responsabili per le applicazioni delle relative sanzioni.
20. Occuparsi della derattizzazione, deblattizzate, disinfezione, per garantire un livello di igiene tale da non comportare rischi per gli operatori e gli utenti che accedono all'area.
21. Adempiere agli obblighi in materia di sicurezza.

Art. 18 – Obblighi e divieti delle utenze

1. È vietato l'accesso delle utenze in assenza del personale addetto alla custodia e sorveglianza del centro e l'accesso dell'utenza fuori dai giorni e dagli orari previsti di apertura al pubblico.
2. È vietato l'accesso, la permanenza e lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al centro, né il conferimento di rifiuti prodotti presso altri CCR.
3. È vietato arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CCR.
4. È vietato abbandonare rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei CCR o all'esterno delle stesse.
5. È vietato effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e sottrazione dei materiali conferiti negli apposti contenitori di deposito.
6. È vietato intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'attività degli addetti all'espletamento del servizio.
7. È vietato abbandonare rifiuti fuori dagli apposti contenitori di raccolta previsti ed effettuare un uso improprio dei vari tipi di contenitore.
8. È vietato conferire materiali accesi e/o materiali tali da danneggiare i contenitori stessi.
9. È vietato occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi.
10. È vietato abbandonare, scaricare e depositare rifiuti all'esterno del CCR, all'esterno degli apposti contenitori previsti e in contenitori di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è destinato.



11. È vietato conferire diversi rifiuti da quelli previsti dal presente regolamento, rifiuti non adeguatamente confezionati e rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali.
12. È vietato fumare e/o consumare alimenti e/o bevande del CCR durante le operazioni di scarico.

Art.19 – Sanzioni

- Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 come di seguito riportate:

1. È vietato l'accesso delle utenze in assenza del personale addetto alla custodia e sorveglianza del centro e l'accesso dell'utenza fuori dai giorni e dagli orari previsti di apertura al pubblico: **200€**
2. È vietato l'accesso, la permanenza e lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al centro, né il conferimento di rifiuti prodotti presso altri CCR: **200€**
3. È vietato arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CCR: **300€**
4. È vietato abbandonare rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei CCR o all'esterno delle stesse: **400€**
5. È vietato effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e sottrazione dei materiali conferiti negli apposti contenitori di deposito: **100€**
6. È vietato intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'attività degli addetti all'espletamento del servizio: **50€**
7. È vietato abbandonare rifiuti fuori dagli apposti contenitori di raccolta previsti ed effettuare un uso improprio dei vari tipi di contenitore: **50€**
8. È vietato conferire materiali accesi e/o materiali tali da danneggiare i contenitori stessi: **200€**
9. È vietato occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi: **200€**
10. È vietato abbandonare, scaricare e depositare rifiuti all'esterno del CCR, all'esterno degli apposti contenitori previsti e in contenitori di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è destinato: **500€**
11. È vietato conferire diversi rifiuti da quelli previsti dal presente regolamento, rifiuti non adeguatamente confezionati e rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali: **50€**
12. È vietato fumare e/o consumare alimenti e/o bevande del CCR durante le operazioni di scarico: **50€**



- L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
- Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento.

Art.20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti comunali approvati in materia di gestione dei rifiuti dei centri di raccolta rifiuti ex D.M. 08.04.2008.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art.21 – Disposizioni finali

Eventuali modifiche inerenti alla gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza e/o Determinazione disposta dall'Ufficio di Settore preposto.



SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA
(per utenze non domestiche)

	Numero
	Data
Centro di Raccolta	
Sito in	
Via e numero civico	
CAP	
Telefono	
Fax	

Descrizione tipologia del rifiuto

Codice dell'elenco dei rifiuti

Azienda

Partita IVA



COMUNE DI GALLIPOLI

Targa del mezzo che conferisce

conferimento al centro di raccolta [kg]

Quantitativo

Firma dell'addetto al centro di controllo



ALLEGATO 1b

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero
	Data
Centro di Raccolta	
Sito in	
Via e numero civico	
CAP	
Telefono	
Fax	

Descrizione tipologia del rifiuto

Codice dell'elenco dei rifiuti

Quantitativo conferimento al centro di raccolta [kg]

Firma dell'addetto al centro di controllo



COMUNE DI GALLIPOLI